



CITTA' di SARONNO
Provincia di Varese

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE

TRA

1. il Comune di SARONNO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza della Repubblica n. 7 – Saronno (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 26/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
2. il Comune di CERIANO LAGHETTO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Lombardia – Ceriano Laghetto (MB), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
3. il Comune di CARONNO PERTUSELLA, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Aldo Moro n. 1 – Caronno Pertusella (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 20/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
4. il Comune di UBOLDO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza San Giovanni Bosco n. 10 – Uboldo (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
5. il Comune di CISLAGO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza E. Toti n. 1 – Cislago (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
6. il Comune di LONATE CEPPINO, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in P.zza Diaz n. 12 – Lonate Ceppino (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
7. il Comune di CERMENATE, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via Scalabrini n. 153 – Cermenate (CO), il quale interviene nel presente atto in forza della

deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 26/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

8. il Comune di CAPIAGO INTIMIANO in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via Serenza n. 5 – Capiago Intimiano (CO), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 09/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
9. Il Comune di GERENZANO in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Via Duca degli Abruzzi n. 2 – Gerenzano (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/11/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
10. la soc. SARONNO SERVIZI S.p.A., in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Via Roma n. 20 – Saronno (VA), il quale interviene nel presente atto in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 18/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
11. il CONSORZIO PARCO DEL LURA, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Largo Clerici n. 1 – Cadorago (CO), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 23 del 22/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;
12. la FONDAZIONE ITS ACADEMY ANGELO RIZZOLI, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Piazza Castello n. 28 – Milano, il quale interviene nel presente atto in forza del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2025, con il quale si è approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- a) il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche solo “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 (cfr. comma 1), mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il successivo 1° luglio 2023 (cfr. comma 2);
- b) l'art. 62, commi 1 e 2, del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (e, segnatamente, di importo inferiore a 140.000,00 euro), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Mepa - Consip Spa) e che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 dello stesso Codice;

- c) l'art.62 co.6 D.Lgs.n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 62:
- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
 - eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
 - eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
 - qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
- d) l'art. 62, comma 9, del Codice stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- e) il medesimo art. 62, comma 9, del Codice, all'ultimo periodo, precisa che "Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata";
- f) l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del Codice definisce la centrale di committenza come "una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle

committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

- g) oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la costituzione della stazione appaltante associata ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare il processo di affidamento degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- h) con le delibere di Consiglio Comunale n. 78 del 24.11.2015, n. 33 del 21.4.2016, n. 18 del 28.2.2017 e n. 46 del 28.12.2021 il Comune di Saronno – ente capofila – ha costituito la Centrale Unica di Committenza, con i seguenti Enti: Comune di Ceriano Laghetto, Comune di Caronno Pertusella, Comune di Uboldo, Comune di Cislago, Comune di Lonate Ceppino, Comune di Cermenate, soc. Saronno Servizi S.p.A., Consorzio Parco del Lura e Fondazione ITS ACADEMY Angelo Rizzoli, la cui convenzione ha scadenza il 31.12.2025;
- i) si rende necessario stipulare una nuova convenzione per regolare i rapporti tra gli Enti suddetti a partire dal 01.01.2026;
- j) hanno chiesto di aderire alla CUC del Saronnese i seguenti nuovi Enti: Comune di Capiago Intimiano e Comune di Gerenzano
- k) gli Enti suddetti, tramite le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno espresso la volontà di proseguire il rapporto in corso con il Comune di Saronno per l'esercizio delle funzioni proprie della Centrale Unica di Committenza al fine della gestione dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO CHE

- La Centrale Unica di Committenza del Saronnese risulta iscritta nell'elenco ANAC con la qualificazione di cui all'art.63 comma 2 lett. c), livello L1 e SF1 sia per la fase di progettazione e affidamento che per la fase di esecuzione;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. La presente Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 disciplina la gestione associata dei procedimenti di acquisizione di forniture, servizi e lavori di competenza degli Enti sottoscrittori mediante la "Centrale Unica di Committenza del Saronnese" istituita presso il Comune di Saronno (di seguito, per brevità, anche C.U.C.), ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche "Codice").
2. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Saronno – Ente capofila.
3. Con la presente Convenzione, gli Enti associati intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) razionalizzazione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) risparmi di spesa mediante la gestione unitaria delle procedure;
 - d) migliore utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche e sviluppo della crescita professionale e delle competenze specifiche del personale impiegato nella gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori.

ART. 2

MODALITA' DI COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI

1. Nell'esercizio delle funzioni la C.U.C. svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici, in conformità alla normativa Comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed agli atti attuativi del vigente Codice dei Contratti.
2. I singoli Enti convenzionati si avvalgono, nel rispetto della normativa vigente, della Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. I singoli Enti convenzionati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 62, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
4. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante che rimane, pertanto, in capo a ciascun Ente convenzionato, con i conseguenti obblighi di iscrizione e Comunicazioni all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
5. Ciascun Ente convenzionato, nell'ambito delle procedure gestite dalla Centrale di Committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del "Codice dei Contratti Pubblici" per le attività ad esso direttamente imputabili.

ART. 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Con Delibera Giunta Comunale n. 110 del 24/07/2025 è stata istituita presso il Comune di Saronno (comune capofila) una Struttura Organizzativa Stabile (di seguito, per brevità, anche S.O.S.) operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. Gli Enti convenzionati, individuano, tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i dipendenti da inserire nella S.O.S. in possesso di specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite.
3. Qualora i dipendenti si occupino non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisiti, ma anche di altri servizi, possono essere conteggiati nella Struttura se svolgono almeno il 50% dell'attività lavorativa per le funzioni della Struttura medesima.
4. Detti dipendenti resteranno comunque incardinati nell'Ente e nell'Area di appartenenza ove viene svolta la rispettiva attività lavorativa comprensiva delle attività rientranti nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei contratti di cui al Codice D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
5. La S.O.S. non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dei singoli Enti facenti parte la CUC saranno utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti della Stazione Appaltante in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
6. L'aggiornamento e la formazione del personale messo a disposizione della CUC viene organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative della struttura stessa.

ART. 4

COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale Unica di Committenza (CUC), cura la gestione delle seguenti procedure di gara per gli enti associati:

- a. procedure di acquisizione di servizi e forniture mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata", fatta eccezione per le acquisizioni di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
 - b. tutte le procedure di acquisizione di lavori mediante cd. "procedura aperta, ristretta o negoziata".
2. In particolare, sono di competenza della Centrale Unica di Committenza:
- a) la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) attraverso il Responsabile della fase di aggiudicazione della gara;
 - b) la redazione degli atti di gara: bando di gara, disciplinare di gara o la lettera di invito, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre e con il relativo Capitolato, adottati dal Responsabile di Progetto (RUP) dell'Ente convenzionato;
 - c) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
 - d) la nomina della commissione giudicatrice, ove prevista;
 - e) la proposta di aggiudicazione della gara e l'adozione degli atti a tal fine necessari;
 - f) la trasmissione al singolo Ente interessato delle risultanze della gara e di tutta la documentazione necessaria per la redazione della determina di aggiudicazione e per gli adempimenti conseguenti;
 - g) la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione da parte dell'Ente interessato;
 - h) la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio.
3. La Centrale Unica di Committenza potrà svolgere singole procedure di gara per Enti non qualificati e non aderenti alla presente convenzione, così come previsto all'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito accordo che ne regola i rapporti giuridici e finanziari. E' in ogni caso assicurata la precedenza alle procedure di gara degli Enti convenzionati.

ART. 5

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGREGATI

1. La CUC, qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire lavori, beni e/o servizi analoghi a favore di più Enti, provvede all'individuazione degli stessi per i quali poter attivare un'unica procedura di acquisizione, ne propone l'accorpamento agli Enti interessati e, con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di

gara per individuare gli operatori economici ai quali gli Enti dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.

2. Per dette gare, la CUC collabora:

- all'individuazione dei lavori/fornitura/servizio complessivi, sulla base dei fabbisogni dei singoli Enti;
- all'individuazione del RUP della procedura di acquisizione;

e di seguito procede:

- alla verifica del Capitolato Speciale e dello Schema di contratto d'appalto all'uopo redatti dal gruppo tecnico istituito per il caso e composto da rappresentanti degli Enti convenzionati, con formulazione di eventuali correttivi da apportare;
- alla predisposizione della documentazione di gara;
- all'eventuale valutazione, con gli Enti coinvolti, della documentazione di gara predisposta;
- all'espletamento della procedura di gara;
- alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in gara dall'aggiudicatario provvisorio della procedura;
- alla predisposizione della determinazione di proposta di aggiudicazione.

3. L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo ai singoli Enti.

ART. 6

GESTIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO

1. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:

- la nomina diretta del Responsabile Unico del Progetto per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto;
- la delega alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto;
- la nomina del Responsabile CUC quale responsabile della fase di aggiudicazione;
- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- il quadro economico che dovrà comprendere gli incentivi di cui all'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- l'approvazione dei documenti tecnico-progettuali utili all'appalto quali ad esempio: Capitolato Speciale d'Appalto, P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), schema di contratto.
2. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dall'Ente e concordati in fase di affidamento della singola gara.
 3. Compete in ogni caso all'Ente convenzionato:
 - la programmazione del fabbisogno, attraverso l'adozione e i successivi aggiornamenti annuali del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisiti di beni e servizi e l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità;
 - la nomina diretta del Responsabile Unico del Progetto per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - la redazione e l'approvazione dei progetti esecutivi e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la trasmissione del verbale di validazione dei progetti di lavori ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - acquisire e trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
 - l'adozione della determina a contrarre e la relativa trasmissione;
 - rispondere ai quesiti posti dai partecipanti alla gara (Faq);
 - individuazione dei membri della Commissione di gara e relativo impegno di spesa;
 - gestire la fase di verifica dell'anomalia e di congruità dell'offerta, le cui attività competono al RUP nominato dal singolo Ente convenzionato;
 - la stipula del contratto d'appalto;
 - ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente;
 - ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione da parte del Responsabile Unico di Progetto in materia di schede da trasmettere agli Osservatori Regionali e all'ANAC a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.
 4. Laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, la competenza è della Centrale Unica di Committenza.
 5. Dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara per la successiva aggiudicazione e stipula del contratto.

ART. 7

CONFERENZA DEI SINDACI/PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione ed è composta dai Sindaci/Presidenti delle Stazioni Appaltanti aderenti o da loro delegati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Saronno o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di almeno tre Sindaci o Presidenti delle Stazioni Appaltanti convenzionate.
3. Le adunanze della conferenza sono valide se intervengono almeno i due terzi più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Responsabile della Centrale di Committenza.

ART. 8

RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie e le risorse umane per la gestione associata della CUC sono a carico del Comune di Saronno e delle altre Stazioni Appaltanti in ragione delle procedure di gara intraprese.
2. Le somme a carico delle Stazioni Appaltanti aderenti saranno individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali", e copriranno i seguenti costi:
 - a. Contributo ANAC per acquisizione del CIG;
 - b. Compartecipazione/contribuzione alle spese generali relative all'attività della CUC;
 - c. Eventuali oneri per i membri esterni della commissione di gara;
 - d. Incentivi di cui all'art. 45 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - e. eventuali altri oneri relativi alla procedura di gara previsti dalla relativa normativa.
3. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 2 lett. b), la compartecipazione/contribuzione della spesa da parte di ciascun Ente prevede:
 - a. una **quota fissa** annuale, determinata in base al numero di abitanti, secondo la seguente scala:

• Comuni fino a 6000 abitanti	€ 500,00
• Comuni da 6001 a 15000 abitanti	€ 1.000,00
• Comuni da 15001 a 25000 abitanti	€ 1.500,00
• Enti diversi (Parchi, Consorzi, Aziende Speciali)	€ 1.000,00

 da corrispondere su richiesta della CUC e comunque non oltre il primo trimestre di ogni anno;
 - b. una **quota variabile** determinata in funzione della tipologia e dell'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le seguenti percentuali:

- **per lavori, servizi e forniture:** 0,2% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,4% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 500,00 ed una tariffa massima di € 7.000,00;
 - **per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00:** tariffa fissa di € 100,00;
 - **per le concessioni, il partenariato pubblico-privato e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:** 0,5% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 1.000,00 ed una tariffa massima di € 8.000,00;
 - **per le procedure di gara in forma aggregata:** le tariffe di cui ai punti precedenti, applicate sulla singola pro-quota, sono scontate del 20% in caso di aggregazione di almeno tre Enti e del 30% oltre i tre.
4. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 2 lett. d), la quota incentivi per la fase di cui all'allegato I.10 del Codice "Predisposizione dei documenti di gara" è pari al 13% del 2% dell'importo a base di gara per gli affidamenti sopra soglia e al 10% del 2% dell'importo a base di gara per gli affidamenti sottosoglia. Resta inteso che per gli appalti relativi a servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, l'incentivo sarà dovuto solo nel caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione.
5. La Centrale Unica di Committenza trasmette ai singoli Enti convenzionati il rendiconto economico relativo alle spese generali di ciascuna procedura alla conclusione della stessa. Le Stazioni Appaltanti provvedono al rimborso entro 60 gg. dal ricevimento del rendiconto.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI ADESIONE

1. La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028 salvo proroga o rinnovo espresso mediante manifestazione scritta di volontà dell'ente aderente. È considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. La Convenzione è aperta agli Enti che volessero aderirvi anche successivamente. La richiesta di ammissione va presentata alla Centrale Unica di Committenza e trasmessa per conoscenza a tutti gli Enti convenzionati. L'ammissione è deliberata dal comune capofila e l'adesione di un nuovo Ente comporterà la sottoscrizione da parte dei Comuni già aderenti del testo convenzionale, eventualmente rivisto.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora gli Enti convenzionati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie, saranno devolute alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 11

RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Ciascun Ente convenzionato può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, previa formale comunicazione agli altri enti aderenti per mezzo di lettera trasmessa per posta elettronica certificata. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione suddetta da parte dell'Ente capofila. Restano, pertanto, a carico dell'Ente recedente le spese di cui all'art. 8 fino alla data di operatività del recesso.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni e delle misure richieste dal Regolamento U.E. n. 2016/679.
2. Il Comune di Saronno è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, per le fasi da essa gestite.
3. I singoli Enti convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

ART. 13

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede il Comune designato come ente capofila.
2. Gli Enti convenzionati possono definire, d'intesa, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune

presso il quale ha sede il Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti convenzionati nelle fasi non gestite dal Comune (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), ciascuna delle persone coinvolte nelle fasi sopraelencate è tenuta a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti di Anac devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Ente convenzionato.

ART. 14

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti convenzionati risolvono la presente Convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente Convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda alle disposizioni di Legge in materia e alle norme nel Codice Civile.
2. Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

ART. 16

STIPULA E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale). È considerata data di sottoscrizione la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SARONNO

Ilaria Maria Pagani

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Massimiliano Armando Occa

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Marco Giudici

IL SINDACO DEL COMUNE DI UBOLDO

Luigi Clerici

IL SINDACO DEL COMUNE DI CISLAGO

Stefano Calegari

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONATE CEPPINO

Clara Dalla Pozza

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERMENATE

Luciano Pizzutto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

Emanuele Cappelletti

IL SINDACO DEL COMUNE DI GERENZANO

Stefania Castagnoli

IL PRESIDENTE DI SARONNO SERVIZI S.p.A.

Pietro Insinnamo

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA

Stefano Benzoni

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO RIZZOLI

Fabrizio Felippone

(documento firmato digitalmente)